



## **PREMESSA**

Il presente Regolamento è stilato in applicazione del **D.P.R. 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti** e della successiva **nota del MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008**, con il preciso scopo di educare piuttosto che punire e di instaurare rapporti di reciproco rispetto all'interno della comunità scolastica, rafforzando il senso di responsabilità di ciascuno.

Per far sì che *"ciascuno possa cogliere, con responsabilità, il senso delle proprie azioni e gestire la relazione con gli altri attraverso la comprensione e accettazione di regole condivise"* sono definiti, sulla base della normativa nazionale e delle "carte internazionali", i diritti e i doveri degli alunni.

Le eventuali sanzioni sono irrogate nel pieno rispetto della legalità e dell'altrui dignità e, comunque, in rapporto alla gravità dell'inadempienza ravvisata. L'atto sanzionatorio è notificato al genitore dell'alunno inadempiente in modo da garantire nei termini in seguito stabiliti, il diritto alle eventuali impugnative.

### **ART. 1 - DIRITTI**

L'alunno è soggetto di diritti e centro del progetto educativo della scuola. Egli ha diritto ad una formazione integrale che rispetti e valorizzi la sua identità e garantisca gli esiti formativi finali.

Gli alunni stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità di appartenenza. La scuola intraprende iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua, della loro cultura ed alla realizzazione di attività interculturali.

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra gli alunni e si impegna a creare le condizioni per assicurare a tutti:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale
- b) iniziative mirate al recupero di situazioni di svantaggio cognitivo e socioculturale
- c) sicurezza e salubrità degli ambienti scolastici adeguati anche agli alunni diversamente abili

### **ART. 2 - DOVERI**

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, giungendo in orario a scuola, con un abbigliamento decoroso e forniti dell'occorrente per le lezioni del giorno. Chi giunge in ritardo per più di una volta, deve essere autorizzato dal Dirigente o da chi ne fa le veci ad entrare in classe.

2. Gli alunni devono avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni il rispetto che ciascuno chiede per sé.

3. Gli alunni devono condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura considerandolo un fattore di qualità della vita della scuola.

4. Gli alunni custodiscono con diligenza i propri libri, quaderni o altri oggetti ed evitano di arrecare danno a quelli degli altri, ai banchi, ai mobili ed alle suppellettili scolastiche.

5. Gli alunni non deturpano le pareti delle aule, dei corridoi e dei bagni con scritte e disegni di qualsiasi genere: l'alunno responsabile dei danni è tenuto al risarcimento degli stessi o a porvi rimedio compatibilmente con le proprie possibilità di intervento.

6. In caso di assenza l'alunno è tenuto a portare la dovuta giustificazione scritta.

7. Ogni assenza ingiustificata è considerata mancanza verso la disciplina scolastica.



## **ART. 3 - COMPORTAMENTI NELLA SCUOLA**

### **1. Ingresso nella scuola.**

1. E' vietato agli alunni portare oggetti estranei alle attività didattiche ed è a loro sconsigliato portare denaro od oggetti di valore, per i quali, in caso di smarrimento o sottrazione, la scuola comunque non assume responsabilità. E' vietato l'uso di telefoni cellulari in ambiente scolastico.
2. E' vietato l'uso di fotocamere, videocamere o registratori vocali inseriti all'interno di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici in assenza di un esplicito consenso manifestato dall'interessato.

### **2. Aula**

1. Ciascun alunno deve evitare frasi volgari, bestemmie, urla ,fischi, spinte, pugni, calci e altre forme di aggressione, anche se fatte per gioco.
2. Durante le ore di lezione non sono ammesse uscite non autorizzate dall'insegnante.
3. Non è consentito ad alcuno mangiare in classe durante la lezione.
4. E' vietato portare a scuola bevande in lattina o in bottiglia di vetro e/o acquistarle dai distributori se non per motivate esigenze di natura straordinaria e sempre previa autorizzazione del docente.
5. Le carte così come eventuali altri rifiuti devono essere eliminati utilizzando gli appositi contenitori per la raccolta differenziata.
6. Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola con tutto l'occorrente per lo svolgimento del proprio lavoro giornaliero.
7. Gli alunni devono avere la massima cura dei libri di testo.
8. Non è consentito portare a scuola forbici a punte acute, coltelli e taglierini perché oggetti pericolosi.
9. I libri di testo, ricevuti in prestito dalla biblioteca di classe, devono essere custoditi con cura e restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati ricevuti.
10. Gli alunni che, per esigenze di attività didattica, utilizzano aule di altre classi sono tenuti al massimo rispetto degli arredi e del materiale della scuola e dei compagni, così come il massimo rispetto deve essere tenuto nei confronti della propria aula e di tutti i luoghi interni ed esterni all'edificio scolastico.
11. Gli eventuali spostamenti degli alunni dall'aula ad altri locali scolastici devono avvenire sempre in gruppo, in ordine e silenzio e con l'accompagnamento dei docenti.
12. Gli strumenti e gli attrezzi devono essere usati dagli allievi sotto la sorveglianza dell'insegnante il quale cura che non ne venga fatto un uso improprio.

### **3. Cambio dell'ora**

1. Durante il cambio dell'ora non è consentito agli alunni di uscire dalle aule così come è vietato allontanarsi dal piano di pertinenza, correre o appoggiarsi alla balaustra delle scale.
2. E' consentito muoversi all'interno dell'aula.
3. Non è consentito praticare giochi quali il calcio o la pallavolo, anche usando materiali di recupero.

### **4. Uso dei servizi igienici**

1. L'uso dei servizi igienici è consentito agli alunni, previa autorizzazione del docente e annotazione sul registro di classe, dalle 9,00 alle 13,00.



2. Non è consentito sostare nei servizi igienici più del tempo necessario e la porta dell'antibagno deve rimanere sempre aperta.

#### **4. Spazi destinati ad attività motoria**

1. E' consentito utilizzare gli spazi destinati ad attività motoria solo con le scarpe da ginnastica.
2. E' consigliato l'uso di tute o pantaloni comodi.

#### **5. Laboratorio didattico multimediale**

1. Si rimanda al Regolamento d'uso dei laboratori didattici multimediali che disciplina nello specifico la materia

#### **6. Scuolabus**

Durante l'uso del servizio scuolabus gli alunni sono tenuti a mantenere lo stesso comportamento corretto richiesto a scuola, come da presente regolamento.

### **ART. 4 - PRINCIPI E CRITERI DEL CODICE DI DISCIPLINA**

I Provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e, quindi, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della scuola.

La responsabilità disciplinare è personale. L'alunno prima di essere sottoposto a sanzioni deve essere invitato ad esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni non possono influire direttamente o indirettamente sul profitto.

Il Consiglio di classe valuterà con il voto di condotta i comportamenti inadeguati la cui insufficienza pregiudica la promozione alla classe successiva o l'ammissione agli esami finali.

L'espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità non può essere sanzionata.

Le sanzioni sono proporzionate alla infrazione disciplinare e tengono conto:

- a. dell'intenzionalità del comportamento
- b. della rilevanza del dovere violato
- c. del danno o del pericolo causato
- d. del comportamento abituale dell'alunno
- e. del concorso nella infrazione di più alunni fra loro

L'organo competente può infliggere anche la sanzione di grado inferiore.

Le sanzioni disciplinari devono specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione delle stesse, anche al fine di dar conto del principio di proporzionalità e di gradualità delle sanzioni medesime.

Le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno; il risarcimento tuttavia, non è alternativo alla sanzione.

Gli alunni sono tenuti al risarcimento dei danni, volontari o colposi causati a persone, agli arredi, alle strutture e alle attrezzature durante il tempo in cui non sono affidati alla vigilanza dei docenti (prima dell'ingresso – dopo l'uscita) o durante l'orario scolastico se il docente, pur essendo presente, non ha potuto evitare il fatto.

Se il danno è causato volontariamente, si applica anche la sanzione disciplinare.

La misura del risarcimento è proporzionale al danno causato ed è stabilita dall'organo competente ad irrogare la sanzione.

Non sono imputabili agli alunni i danni alle attrezzature che si verificano durante normali esercitazioni.

Per mancanze gravi o in caso di recidiva può essere disposto l'allontanamento dalla scuola.



Per **recidiva** si intende un comportamento indisciplinato che già abbia avuto una sanzione nel corso dello stesso anno scolastico.

Il provvedimento di allontanamento dalla scuola può prevedere l'obbligo di frequenza.

Il genitore può chiedere all'organo cui compete la sanzione di convertire la punizione disciplinare dell'allontanamento dalla scuola in attività di collaborazione dell'alunno ai servizi interni alla scuola.

Le sanzioni irrogate sono annotate nel **fascicolo personale dell'alunno** e, come questo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o al passaggio da un grado all'altro di scuola in quanto non sono considerate dati sensibili, fatto salvo ciò che riguarda altre persone coinvolte nei fatti. In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte.

In caso di cambiamento di scuola, il procedimento disciplinare iniziato seguirà il suo iter fino alla conclusione.

## ART. 5 - COMPETENZE

CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI	INFRAZIONI	ENTITA' DELLA SANZIONE	ORGANO COMPETENTE A COMMINARE LA SANZIONE
A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica	-Condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione -Scorrettezze non gravi verso gli insegnanti, i compagni, il personale -Disturbo durante le lezioni -Mancanza ai doveri di diligenza e puntualità -Abbigliamento indecoroso	a) Richiamo verbale con annotazione sul registro di classe. Dopo il terzo richiamo verbale, scatta il richiamo scritto	Docente Dirigente scolastico
	-Reiterarsi dei casi previsti alla lettera a) -Gravi scorrettezze verso gli insegnanti, i compagni, il personale -Disturbo continuo durante le lezioni -Mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità -Violazioni non gravi alle norme di sicurezza -Assenze ingiustificate -Fumo di sigaretta nei locali della scuola -Telefono cellulare acceso	b) Richiamo scritto con, eventualmente, esclusione dello studente dalle attività complementari. Dopo il terzo richiamo scritto scatta la diffida.	Docente Dirigente scolastico
	-Reiterarsi dei casi previsti alla lettera b) -Mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità -Turpiloquio	c) Diffida con, eventualmente, esclusione dello studente dalle attività complementari	Coordinatore di classe Dirigente scolastico

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****"RITA LEVI MONTALCINI"****82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)-Via G. Bocchini, 37**

	<ul style="list-style-type: none"><li>-Ingiurie ed offese agli insegnanti, ai compagni, al personale</li><li>-Danneggiamento volontario di oggetti di non grande valore di proprietà della scuola o di altri</li><li>-Molestie continue nei confronti di altri</li><li>-Uso non autorizzato del telefono cellulare a scopi comunicativi</li></ul> <p>( <i>in questo caso si procederà al ritiro temporaneo del dispositivo</i>)</p>		
<b>B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Recidiva di comportamenti di cui alla lettera c)</li><li>-Ricorso a vie di fatto e atti di violenza nei confronti dei compagni, insegnanti, personale della scuola</li><li>-Utilizzo di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici allo scopo di acquisire, rectius "carpire" e/o divulgare immagini, suoni, filmati riconducibili a persone fisiche che a vario titolo operano all'interno della comunità scolastica ( <i>in questo caso si procederà al ritiro temporaneo del dispositivo avendone ravvisato un uso scorretto dello stesso</i> )</li></ul>	d) Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni e/o conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica.	Consiglio di classe
<b>C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Recidiva di comportamenti di cui alla lettera d)</li><li>-Violenza intenzionale</li><li>-Offese gravi alla dignità della persona</li><li>-Denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della istituzione che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa, ovvero grave lesione al suo buon nome.</li><li>-Trattamento improprio di dati e immagini personali acquisite mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici</li></ul>	e)Allontanamento dalla scuola per oltre 15 giorni ( <i>Commisurato alla gravità dell'infrazione ovvero al permanere della situazione di pericolo</i> ).	Consiglio di Istituto



<p><b>D) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico</b></p>	<p>-Recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana - Atti di violenza tale da determinare seria apprensione</p>	<p>f) Allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico nel caso in cui non fossero esperibili interventi di reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.</p>	<p>Consiglio di Istituto</p>
--	--	--	------------------------------

## ART. 6 - NATURA DELLE SANZIONI

a) **Il richiamo verbale** consiste nel sottolineare il comportamento scorretto inducendo lo studente ed il gruppo classe ad una riflessione sull'accaduto. Sul registro di classe viene annotato l'avvenuto richiamo.

b) **Il richiamo scritto** consiste in una annotazione sul registro di classe che descrive l'infrazione commessa.. Il dirigente scolastico, sentito il Consiglio di classe, può disporre l'esclusione dalle attività complementari per tutelare la sicurezza dei compagni e dei docenti, qualora i comportamenti sanzionati non diano garanzie di sicurezza e rispetto delle norme.

c) **La diffida** consiste in un richiamo scritto che attesta la recidività e la gravità del fatto commesso e segnala che analoghi comportamenti in futuro comporteranno automaticamente il deferimento al Consiglio di classe per sanzioni di maggiore entità. Il dirigente,scolastico, sentito il Consiglio di classe, può disporre l'esclusione dalle attività complementari per tutelare la sicurezza dei compagni e dei docenti, qualora i comportamenti sanzionati non diano garanzie di sicurezza e rispetto delle norme.

d) **L'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni** prevede, durante il suddetto periodo di allontanamento, un rapporto con lo studente ed i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità stessa. La sanzione può essere convertita, su richiesta dei genitori dello studente, in attività a favore della comunità scolastica svolta all'interno dell'istituto a vantaggio di interessi collettivi. Si possono individuare:

- attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica e della segreteria
- pulizia dei locali della scuola
- piccole manutenzioni
- attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola
- frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale e culturale
- produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi a monte della sanzione, etc...

e) **L'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni** comminato in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale prevede, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

f) **L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino la termine dell'anno scolastico** deve evitare, quale effetto implicito, il superamento dell'orario





minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per il quale si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per effetto delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

g) **L'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi**, insieme alle sanzioni disciplinari di cui ai punti d),e) e f), possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

## **ART. 7 - NORME PROCEDURALI**

1. Per l'irrogazione del **richiamo verbale**, il docente in servizio durante la lezione o il docente che constata l'infrazione, contesta immediatamente allo studente la violazione disciplinare, lo invita contestualmente ad esporre le proprie ragioni ed annota l'avvenuto richiamo sul registro di classe motivandolo, numerandolo e segnalando l'avvenuto richiamo verbale sul foglio riepilogativo presente in ogni registro. Dopo tre richiami verbali il docente che constata una ulteriore infrazione infligge il **richiamo scritto**.

2. Per l'irrogazione del **richiamo scritto**, il docente in servizio durante la lezione o il docente che constata l'infrazione, contesta immediatamente allo studente la violazione disciplinare, lo invita contestualmente ad esporre le proprie ragioni ed annota il provvedimento sul registro di classe motivandolo, numerandolo, segnalando l'avvenuto richiamo scritto sul foglio riepilogativo presente in ogni registro. Dopo tre richiami scritti il docente che constata una ulteriore infrazione la segnala al dirigente scolastico e/o al coordinatore di classe che infligge la **diffida**. Al primo e al terzo richiamo scritto il docente che infligge il provvedimento è tenuto a darne tempestiva comunicazione alle famiglie.

3. Per l'irrogazione della **diffida** e/o dei successivi provvedimenti, la violazione disciplinare viene contestata per iscritto allo studente che viene invitato a presentare immediatamente e sullo stesso verbale le proprie difese e viene contestualmente informato che è suo diritto integrarle nei cinque giorni successivi alla contestazione anche tramite i propri genitori o un eventuale difensore eventualmente scelto tra i compagni o tra i docenti non coinvolti quali responsabili o testimoni dell'episodio contestato. L'avvio del procedimento disciplinare è annotato sul registro di classe dalla persona che effettua la contestazione. La famiglia dell'alunno è informata tramite telefonata e invio di copia del verbale di contestazione da restituire alla scuola con apposizione di firma per presa visione.

4. La notifica di esito di contestazione disciplinare è effettuata per iscritto, annotata sul registro di classe e inviata in copia alla famiglia che, dopo averne preso visione, la restituisce alla scuola opportunamente firmata. L'originale firmato dall'alunno è fotocopiato e conservato agli atti.

5. In caso di emanazione del provvedimento disciplinare, lo stesso viene inserito nel fascicolo personale dell'alunno.

6. L'alunno entro tre giorni può inoltrare al Dirigente scolastico richiesta controfirmata dai genitori di conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica.

7. Il Dirigente scolastico adotta tutti i conseguenti ed opportuni atti esecutivi inerenti lo svolgimento dell'attività risultante dalla conversione ed individua nel personale dell'istituzione il referente per il controllo effettivo dello svolgimento dell'attività.



8. La conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica implica la decadenza dalla facoltà di impugnare il provvedimento disciplinare.

9. L'irrogazione della sanzione del temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica è deliberata dall'Organo collegiale a composizione plenaria con esclusione delle parti direttamente coinvolte (per la validità della riunione è sufficiente la maggioranza degli aventi titolo). E' contestualmente notificata allo studente ed alla famiglia dello studente ed inserita nel fascicolo personale.

10. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

### **ART. 8 - ATTENUANTI E AGGRAVANTI**

Il riconoscimento dell'errore, le scuse formali, il risarcimento del danno, il recupero delle ore scolastiche perse, possono consentire di non procedere all'irrogazione della sanzione. Il rifiuto di ottemperare alle sanzioni irrogate, al di fuori delle procedure previste all'art.10 (Impugnazioni), costituisce aggravante per la quale è prevista la sanzione di grado superiore.

### **ART. 9 - SANZIONI ACCESSORIE**

In tutti i casi di cui alla lettera A) della Tabella di cui all'art. 5 del presente regolamento, il Dirigente, sentito il Consiglio di classe e in aggiunta alla sanzione irrogata, può disporre l'esclusione dello studente dalle attività complementari e/o il suo impegno in attività a favore della comunità scolastica.

### **ART. 10 - IMPUGNAZIONI**

Contro le sanzioni disciplinari anzidette, è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) **entro 15 giorni dalla comunicazione** della loro irrogazione all'apposito Organo di garanzia interno alla scuola che delibera entro **i 10 giorni successivi**.

Qualora lo stesso non decida entro tale termine, la sanzione è ritenuta confermata.

L'organo di garanzia decide anche sui conflitti che insorgono all'interno della istituzione in merito all'applicazione del presente regolamento.

### **ART. 11 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI GARANZIA INTERNO ALL'ISTITUTO**

L'Organo di Garanzia interno all'istituto di cui all'art. 5 comma 2 del D.P.R. 24/6/98 n° 249 è composto come segue:

- Il Dirigente scolastico in qualità di presidente
- Un docente designato dal Consiglio di Istituto
- Due rappresentanti dei genitori eletti in seno al Consiglio di istituto

#### **Procedure di elezione e subentro dei membri**

Il docente titolare ed un docente supplente sono individuati alla prima riunione del Consiglio di Istituto utile all'insediamento e/o al rinnovo dell'Organo.

I genitori sono eletti all'interno del Consiglio di istituto nella prima riunione utile all'insediamento e/o al rinnovo dell'Organo di Garanzia.

L'organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico, dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

#### **Funzionamento dell'Organo di Garanzia**





Per avere validità l'Organo di Garanzia deve avere la "perfezione" di tutti i suoi membri alla prima convocazione; tale requisito non è più necessario in seconda convocazione.

In caso di incompatibilità, determinata da rapporto di parentela fino al secondo grado, il genitore membro effettivo è sostituito dal membro supplente.

Non è consentita l'astensione. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

#### **ART. 12 - VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento è valido fino a quando non saranno apportate modifiche da parte del Consiglio di Istituto, previa consultazione dei docenti e fino a quando non interverranno diverse ministeriali o legislative. Qualsiasi modifica al presente regolamento dovrà essere approvata dal Consiglio di Istituto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

#### **ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto e viene pubblicato nell'Albo on-line.

Il Consiglio di Istituto promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza del regolamento da parte delle comunità nei territori interessati.

**Il presente regolamento è stato confermato con delibera del Consiglio di Istituto in data 12/12/2013.**